

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## A.S.D. NAUTICA PALAZZATTO

### **Art. 1 – Costituzione**

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. c.c. e del DLgs. 26.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni l'Associazione Sportiva Dilettantistica, priva di personalità giuridica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NAUTICA PALAZZATTO", in breve "A.S.D. NAUTICA PALAZZATTO".

L'Associazione ha sede in FIUMICELLO-VILLA VICENTINA (UD) in via Palazzatto n. 36/a.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

L'associazione non ha fini di lucro, indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3. D.Lgs. 39/2021 l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

### **Art.2 – Finalità e scopi**

L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art.10, D.lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021. Nello specifico si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività della pesca sportiva, gli sport nautici anche attraverso la diffusione della nautica da diporto e, più in generale, di tutte le attività sportive riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale di affilia, compresa l'attività didattica.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive di tutte le discipline della FIPSAS.

L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni e i regolamenti del CONI, del Registro delle Attività Sportive e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della FIPSAS e le deliberazioni di quest'ultima.

L'Associazione organizza e svolge anche programmi didattici di formazione, aggiornamento e perfezionamento degli Associati nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività a principi democraticità, di uguaglianza dei diritti per tutti gli Associati e di elettività delle cariche associative.

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- Lo studio dei problemi legati all'ecologia ed all'ambiente lagunare e fluviale, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
  - Sensibilizzare gli associati e simpatizzanti sui problemi ecologici di tutela del territorio con particolare riguardo alla Laguna ed al fiume.
  - Promuovere seminari di studio, convegni, conferenze, pubblicazioni di argomento attinente agli sport nautici ed all'ecologia, territorio ed ambiente anche fluviale e lagunare.
  - Divulgare tra gli associati, simpatizzanti, le regole dettate dalla esperienza degli uomini di mare nella più rigida osservanza delle norme e nel rispetto dell'ambiente.
- L'organizzazione e gestione degli ormeggi sia per quanto riguarda i rapporti con gli enti preposti che il loro utilizzo da parte degli associati al fine di favorire una più ampia diffusione della nautica da diporto.
- Offrire la possibilità di ormeggio, varo alaggio, rimessaggio e manutenzione delle imbarcazioni dei propri associati.
- Organizzare e promuovere manifestazioni ed iniziative finalizzate alla socializzazione degli aderenti alla Associazione.
- Svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- Esercitare la vendita di articoli sportivi;
- La promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo
- Compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- Assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- Promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

L'associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

### **Art.3 – Durata**

1. L' Associazione avrà durata illimitata.

### **Art. 4 – Domanda di ammissione**

1. Sono Associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla stessa.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne domanda.

4. L' ammissione a Associato è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
  - a. Assenza di condanne penali per delitti dolosi;
  - b. Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.
5. Essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
6. Ai fini sportivi , per "*Irreprensibile condotta*" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive
7. Il Consiglio Direttivo, provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di novanta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitarne le ragioni.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

#### **Art.5 – Diritti e doveri degli Associati**

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal consiglio direttivo e dall'assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal consiglio direttivo.
6. La qualifica di Associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno già approvato.
7. È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Associato permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
8. Gli associati hanno il dovere di osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

9. Gli associati hanno il dovere osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla FIPSAS riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare.
10. Gli associati hanno il dovere di osservare le norme e le direttive del CONI.
11. Gli associati hanno il dovere di pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
12. Gli associati hanno il dovere di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
13. Gli associati hanno il dovere di utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

#### **Art. 5 bis – Tutela della protezione dei dati personali**

1. I dati degli associati sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al Decreto legislativo 196/2003.
2. Le informazioni sull'utilizzo e conservazione dei dati vengono rese note agli interessati attraverso l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003.
3. I dati personali riferiti agli associati potranno essere comunicati agli altri associati, anche in assenza del consenso degli interessati, per il perseguimento delle finalità e degli scopi previsti dallo Statuto, come previsto dall'Autorizzazione n. 3 del Garante della Protezione dei dati Personali.
4. Gli aggiornamenti alla normativa sulla privacy verranno recepiti a norma di legge.

#### **Art. 6 – Decadenza degli Associati**

I soci cessano di appartenere all'Associazione in caso di recesso o di esclusione.

1. **Recesso:**  
Il socio è libero di recedere dall'Associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.  
Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'Assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.
2. **Esclusione:**  
L'esclusione avviene quanto il socio è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in gravi inadempienze dagli obblighi derivanti dal presente Statuto e regolamento interno o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.  
L'esclusione viene deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato anche tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione.  
Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.  
L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

## **Art. 7 – Organi dell’Associazione**

Gli organi sociali sono:

- L’Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Gli organi di controllo, (probiviri e revisori dei conti) qualora istituiti e nominati dall’assemblea.

## **Art. 8 – Assemblea degli associati**

1. L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
2. L’assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L’assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.
4. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. L’assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell’assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell’assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.
6. Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.

## **Art. 9 – Compiti dell’Assemblea**

1. L’Assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione, in particolare, del bilancio di esercizio (o rendiconto economico e finanziario) dell’anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale, nonché della relazione sull’attività svolta e sulla quella programmata per il futuro ove previsto dalla normativa vigente.
2. In particolare, l’Assemblea ordinaria:
  - a. nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo;
  - b. approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio ove previsto dalla normativa vigente;
  - c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica del regolamento interno e di eventuali altri regolamenti;

- d. nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'organo di controllo ove previsto dalla normativa vigente;
  - e. delibera sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
  - f. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
  - g. delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente statuto.
3. L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata dalla metà più uno degli associati. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
4. L'Assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica di Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
5. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art 11:
- a. Approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
  - b. Deliberare sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
  - c. Deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;
  - d. Deliberare la costituzione di società, di consorzi e di altri enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie;
  - e. Deliberare sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  - f. Deliberare sui diritti reali immobiliari;
  - g. Deliberare sulla partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di impianti sportivi pubblici, privati o di altre attività, immobili o concessioni;
  - h. Deliberare sugli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo;
  - i. Deliberare sull'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati;
  - j. Deliberare la concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa;
  - k. Deliberare l'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere;
6. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale Associato o di età. Il presidente provvede a nominare il Segretario il quale redige apposito verbale dell'Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne ravvivasse l'opportunità, da tutti i presenti. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'Assemblea degli associati tenuto presso la sede e di cui ogni

associato può prendere visione. È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea.

#### **Art.10 – Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota sociale.
2. L' Associato ha diritto a un voto.
3. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, da altro Associato. Un Associato può essere portatore di una sola delega.

#### **Art. 11- Convocazione**

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno degli associati che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal e caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. Prima della data stabilita oppure anche a mezzo di e-mail o sms. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione delle materie da trattare.

#### **Art. 12 – Validità assembleare**

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza (metà più uno) degli associati aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
2. Le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza semplice di voti espressi degli associati aventi diritto di voto presenti.

#### **Art. 13- Consiglio Direttivo**

1. Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di tredici, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
2. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

7. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
8. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
9. Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.
10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente e dal segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti. I verbali vengono trascritti in apposito libro delle adunanze e deliberazioni tenuto a cura del Consiglio.

#### **Art. 14 -Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. Deliberare sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione.
2. Redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea.
3. Fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati, da indire almeno una volta l'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati.
4. Redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva ed organizzativa della associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
5. Promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative, previamente approvate dall'assemblea.
6. Provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori e professionisti, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla assemblea.
7. Curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
8. Determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'assemblea degli associati.
9. Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento da sottoporre alla valutazione assembleare.
10. Adottare i provvedimenti di esclusione.
11. Curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'associazione.
12. Attuare le finalità previste dallo statuto.

#### **Art. 15- Convocazione Consiglio Direttivo**

1. Il consiglio direttivo si riunisce su richiesta del Presidente almeno ogni tre mesi, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.

#### **Art.16 – Dimissioni Consiglio Direttivo**

1. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti. In carenza di tale condizione, il Consiglio potrà eleggere tra gli associati un ugual numero di membri.
2. Questi, però, dovranno essere confermati nella prossima Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti.
3. Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea degli associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
4. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
5. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

#### **Art. 17- Il Presidente**

1. Il presidente delega del consiglio direttivo, dirige l'assemblea e ne è il legale rappresentante.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale e rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi.
3. Il presidente e il consiglio direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio e non approvate successivamente come variazioni dello stesso.
4. Per le obbligazioni sociali rispondo personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione.
5. Gli altri associati, per patto espresso, non assumono tale obbligo.
6. Il presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo presidente entro 15 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali conseguenze devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo dell'assemblea degli associati alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 18 – Il vice Presidente**

1. Il vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

## **Art. 19 – Compiti degli altri organi**

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.
2. L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c. In alternativa, l'associazione potrà nominare un revisore unico o un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale. L'organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali. L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti. Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti. L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione. I componenti l'organo di controllo, o di revisione durano in carica 2 anni e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al secondo anno di mandato della carica.

## **Art. 20- Incompatibilità ed esclusioni**

1. Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivo di altre società affiliate.
2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
  - a. Coloro che non siano maggiorenni.
  - b. Coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.
  - c. Coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva.

## **Art. 21- Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Art. 22- I bilancio ed il rendiconto economico e finanziario**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, presso la sede, copia del bilancio stesso visionabile a seguito di domanda. L'intero consiglio direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

### **Art. 23- Patrimonio ed entrate**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea degli associati, dai contributi da parte di persone fisiche di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali degli associati e terzi in genere, da donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari ricevuti, dalle entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e dai proventi di ogni altra varia attività organizzate dalla associazione anche di natura commerciale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
2. Le quote associative sono, personali, non rivalutabili e intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.
3. L'associazione destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*, D.lgs. 112/2017.

### **Articolo 24 – Lavoratori e volontari**

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25, D.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 81/2015.

6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MIps.

#### **Art. 25- Sezioni**

1. L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Art. 26- Trasformazione**

1. L'assemblea potrà, a maggioranza assoluta dei presenti, deliberare la trasformazione dell'associazione in società sportiva di capitali, o cooperativa sportiva.

#### **Art. 27- Terzo settore**

1. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Art. 28- Modifiche statuto**

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria degli associati e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà la presenza di 1/2 più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 29- Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati. Convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentato da almeno 1/2 più uno degli associati con il diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.lgs. 36/2021.

**Art. 30- Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile, il D.Lgs. 36/2021 e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Fiumicello Villa Vicentina , lì 26-11-2023